

<b>1.</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>RIFERIMENTI .....</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>DEFINIZIONI E ACRONIMI .....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>IMPEGNI DI LSFIRE .....</b>	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>IMPEGNI DEL CLIENTE .....</b>	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b>PROCESSO DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
7.1	PROCEDURA GENERALE.....	4
7.2	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E RIESAME .....	5
7.3	VALUTAZIONE E VERIFICA INIZIALE.....	5
7.3.1	<i>Prima ispezione e prelievo di campioni.....</i>	<i>5</i>
7.3.2	<i>Prove iniziali di tipo (ITT) .....</i>	<i>7</i>
<b>8.</b>	<b>CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE .....</b>	<b>7</b>
8.1	DELIBERA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO.....	7
8.2	MODIFICHE AL CERTIFICATO .....	8
8.2.1	<i>Declassamento .....</i>	<i>8</i>
8.2.2	<i>Integrazione.....</i>	<i>8</i>
<b>9.</b>	<b>USO DEL MARCHIO DI APPROVAZIONE AVCP1+ .....</b>	<b>8</b>
<b>10.</b>	<b>SUBAPPALTO.....</b>	<b>8</b>
<b>11.</b>	<b>SORVEGLIANZA PERMANENTE DELLA PRODUZIONE .....</b>	<b>9</b>
11.1	ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA .....	9
11.2	PROVE DI MANTENIMENTO.....	9
<b>12.</b>	<b>RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>9</b>
12.1	ISPEZIONE E PRELIEVO DI CAMPIONI .....	9
12.2	PROVE DI RINNOVO TRIENNALE .....	9
<b>13.</b>	<b>MODIFICHE AI PROCESSI DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>10</b>
13.1	MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	10
13.2	MODIFICHE APPORTATE DAL CLIENTE .....	10
13.3	MODIFICHE SU RICHIESTA DI LSFIRE .....	10
<b>14.</b>	<b>RINUNCIA, SOSPENSIONE, RIATTIVAZIONE E REVOCA DEI CERTIFICATI .....</b>	<b>10</b>
14.1	RINUNCIA .....	10
14.2	SOSPENSIONE.....	11
14.2.1	<i>Sospensione del Certificato da parte di LSFire .....</i>	<i>11</i>
14.2.2	<i>Sospensione volontaria del Certificato .....</i>	<i>11</i>
14.3	RIATTIVAZIONE.....	12
14.4	REVOCA .....	12
<b>15.</b>	<b>REBRANDING .....</b>	<b>13</b>
<b>16.</b>	<b>TARIFE .....</b>	<b>13</b>
<b>17.</b>	<b>MANLEVA .....</b>	<b>13</b>
<b>18.</b>	<b>RECLAMI E RICORSI .....</b>	<b>13</b>
<b>19.</b>	<b>FORO COMPETENTE .....</b>	<b>13</b>

## **1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento definisce i requisiti e le procedure per il rilascio delle Certificazioni previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011 (di seguito “Regolamento CPR”) e successive revisioni da parte di L.S. Fire Testing Institute s.r.l., (di seguito “LSFire”), in qualità di organismo notificato.

## **2. RIFERIMENTI**

### **EN 50575:2014+A1:2016**

Cavi per energia, controllo e comunicazioni – Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all’incendio

**EN ISO/IEC 17065:2012**

Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

**EN ISO/IEC 17067:2013**

Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto

**EN ISO/IEC 17020:2012**

Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni

**EN ISO/IEC 17025:2018**

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura

**EA – 2/17 M:2020**

EA Document on Accreditation for Notification Purposes

**Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011**

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

**Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014**

recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

**D.Lgs. n.106 del 16/06/2017**

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011

**Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024**

che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011

**NB-CPR/17/722r8**

*Guidance to notified bodies on the Assessment and Verification of Constancy of Performance under the Construction Products Regulation*

**IAF ID 12:2015**

*Principles of remote assessment*

**ACCREDIA RG-01 in rev. vigente**

Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale

**ACCREDIA RG-01-03 in rev. vigente**

Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio

**ACCREDIA RG-09 in rev. vigente**

Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA

**ACCREDIA DT-01-DC in rev. vigente**

Approccio ACCREDIA agli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti alla marcatura CE e conseguenti prescrizioni per i CAB richiedenti tale tipologia di accreditamento

**Circolare tecnica DC 25/2024 Accredia del 08/07/2024**

Parere espresso dal Comitato Settoriale di Accreditamento Prodotti da Costruzione (CSA CPR) – Certificazioni di prodotti in "Rebranding"

**3. DEFINIZIONI E ACRONIMI**

- **"Cliente"**: fabbricante o persona incaricata dal fabbricante che chiede a LSFire di valutare la fattibilità della certificazione di prodotti da esso costruiti;
- **"Certificazione di un prodotto"**: procedura attraverso la quale un Ente terzo, quindi un Organismo di Certificazione di prodotto, dà evidenza che, con ragionevole attendibilità, un prodotto definito è conforme ad uno o più documenti normativi;
- **"Dichiarazione di prestazione (DoP)"**: documento redatto dal fabbricante all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato in cui si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali;

## SCHEMA-REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE AMBITO CPR

- **"Documento normativo"**: documento che definisce i requisiti richiesti ad un prodotto; il documento può intendersi, ad esempio, come: regola, norma, specifica tecnica, legge dello Stato, circolare Ministeriale, codice di buona pratica, disciplinare tecnico;
- **"Schema di Certificazione"**: sistema di certificazione relativo a prodotti ai quali si applicano requisiti e procedure di cui alla EN 50575;
- **"Certificato"**: Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto. Documento che attesta la conformità di un prodotto da costruzione a uno o più documenti normativi e che il sistema di produzione/fabbricazione è appropriato per il mantenimento delle caratteristiche e delle prestazioni;
- **"FPC"**: Piano di Fabbricazione e Controllo. Insieme delle procedure di controllo permanente della produzione, del personale, degli strumenti e in generale delle risorse disponibili e impiegate nello stabilimento di fabbricazione del prodotto, in accordo con le specifiche tecniche armonizzate;
- **"NB"**: Ente notificato. Organizzazione designata da un Paese dell'UE per valutare la conformità di determinati prodotti prima della loro immissione sul mercato;
- **"ITT"**: Initial Type Testing (Prove iniziali di tipo). Prove atte a valutare la corrispondenza al tipo approvato e la conformità ai requisiti previsti dalle norme armonizzate di riferimento;

### 4. CONDIZIONI GENERALI

La certificazione di prodotto potrà avvenire solo se sono state soddisfatte tutte le richieste previste nello schema di certificazione specifico (EN 50575, di cui al presente Regolamento), sia in riferimento alla capacità di produrre il prodotto in conformità con quanto disposto documentalmente, sia in riferimento alla capacità di garantire il mantenimento di tale conformità ai requisiti specificati.

LSFire sarà responsabile di valutare la capacità del Cliente di gestire e mantenere la conformità del prodotto oggetto di certificazione, ma è solo il Cliente ad essere responsabile del corretto svolgimento delle sue attività e dell'osservanza degli obblighi di legge e quindi, anche della capacità di produrre il prodotto in conformità con quanto disposto documentalmente, nonché in riferimento alla capacità di garantire il mantenimento di tale conformità ai requisiti specificati nella certificazione.

### 5. IMPEGNI DI LSFIRE

LSFire concede libero accesso ai propri servizi da parte delle organizzazioni richiedenti la certificazione o altri servizi, senza alcuna discriminazione. LSFire può comunque rifiutarsi di accettare una domanda o di mantenere un contratto di certificazione con un Cliente, informandone lo stesso.

LSFire non esercita alcuna attività di consulenza in nessuno dei propri servizi offerti in ambito di Certificazione.

LSFire si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute e intraprendere tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare la divulgazione di tali informazioni a terzi, garantendo la riservatezza anche tra il proprio personale dipendente.

LSFire si assicura che i valutatori utilizzati in attività di certificazione non abbiano avuto rapporti contrattuali con i clienti coinvolti nell'attività di certificazione. I valutatori utilizzati si obbligano, a tale scopo, a confermare per iscritto siffatta loro imparzialità.

Le decisioni di LSFire sono basate sulla valutazione di un insieme di evidenze oggettive, quali attività di prova e verifica; non si assume pertanto alcun obbligo circa l'esito positivo di tali attività e, quindi, di effettiva emissione del certificato. L'obbligazione assunta da LS Fire è pertanto da intendersi come una obbligazione di mezzi e non di risultato. LSFire riconosce inoltre l'importanza dell'imparzialità nella certificazione e per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando conflitti di interesse.

Un apposito Comitato di Salvaguardia rappresentativo delle parti interessate alla certificazione ha compito di vigilare sul rispetto dell'imparzialità.

LSFire informa le Amministrazioni competenti e l'Autorità notificante di ogni azione intrapresa verso il Cliente, ovvero di ogni limitazione, sospensione, revoca dei certificati.

LSFire si impegna ad informare quanto prima il Cliente nell'eventualità in cui dovesse perdere l'abilitazione a operare in specifici ambiti CPR (di cui il prodotto oggetto della certificazione fa parte) e di conseguenza alla possibilità di emettere Certificati.

## **6. IMPEGNI DEL CLIENTE**

Il Cliente che ha volontà di ottenere e mantenere una certificazione, si obbliga a:

- adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento CPR, al quale per l'intero si vincola;
- consentire le attività di verifica e ispezione, mettendo a disposizione di LSFire la documentazione pertinente, consentendo altresì l'accesso ai propri siti e a quelli dei propri distributori o fornitori di attività in subappalto, su richiesta di LSFire, il tutto entro un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni;
- consentire attività di verifica in presenza di osservatori, quali, ad esempio, personale LSFire in addestramento o ispettori degli enti di accreditamento, su richiesta di LSFire;
- informare immediatamente LSFire in caso di NC tali da compromettere la costanza della produzione e prestazione del prodotto oggetto di certificazione;
- informare immediatamente LSFire di ogni provvedimento in corso relativamente alle certificazioni ottenute con quest'ultima;
- informare immediatamente LSFire in caso di reclami/segnalazioni dal mercato che possano essere riferibili all'attività di prova ai fini della classificazione dei cavi;
- rispettare puntualmente le indicazioni di LSFire in merito a quanto previsto durante le fasi di verifica, ispezione, certificazione e mantenimento.

## **7. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE**

### **7.1 PROCEDURA GENERALE**

In riferimento alla norma armonizzata EN 50575, qualora un fabbricante di cavi richieda a LSFire di certificare un nuovo prodotto secondo AVCP 1+, è previsto che l'organismo notificato in questione verifichi che il produttore implementi e mantenga un sistema FPC e relativa gestione documentale, per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle prestazioni dichiarate delle caratteristiche essenziali.

Il sistema FPC consiste in procedure, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni e prevede di utilizzare i risultati ottenuti per verificare le materie prime o altri componenti, le apparecchiature, il processo produttivo e il prodotto.

Tutti gli elementi, i requisiti e le prescrizioni adottate dal produttore dovranno essere documentate in maniera sistematica sotto forma di procedure e regole scritte, che dovranno essere fornite a LS Fire a semplice richiesta della stessa.

La documentazione relativa al sistema FPC deve garantire una comprensione comune della valutazione per la costanza di prestazioni, permettere il raggiungimento delle prestazioni di prodotto richieste e permettere il monitoraggio della corretta implementazione del sistema di controllo di produzione.

LSFire si assume le responsabilità della certificazione del prodotto secondo la norma armonizzata EN 50575, il Regolamento (UE) N. 305/2011 e il Regolamento delegato n. 568/2014 attraverso processi di determinazione del tipo di prodotto, ispezioni iniziali, sorveglianza continua della produzione. La certificazione evidenzia le prestazioni al fuoco dei cavi elettrici e la loro costanza.

Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione AVCP 1+, di cui all'allegato V del Regolamento (UE) N. 305/2011 così come modificato dal Regolamento delegato n. 568/2014, prevede l'applicazione dei seguenti punti di cui alla tabella 1:

Attività		Contenuto dell'attività	Riferimento al paragrafo norma EN 50575
Attività del produttore	Piano di fabbricazione e controllo (FPC)	I parametri correlati alle caratteristiche essenziali relativi all'uso previsto dichiarato	6.3
	Prove supplementari sui campioni prelevati in fabbrica in base al programma di collaudo previsto	Caratteristiche essenziali pertinenti all'uso previsto dichiarato	6.3.2.6

Attività per l'ente certificatore di prodotto	Determinazione del tipo di prodotto sulla base del collaudo di tipo (incluso il prelievo del campione), calcolo di tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto.	Reazione al fuoco	6.2
	Ispezione Iniziale dell'impianto di produzione del FPC	I parametri correlati alle caratteristiche essenziali relativi all'uso previsto dichiarato, più precisamente la reazione al fuoco. Documentazione del FPC	6.3.4
	Sorveglianza continua, valutazione e stima del FPC	I parametri correlati alle caratteristiche essenziali relativi all'uso previsto dichiarato, più precisamente la reazione al fuoco. Documentazione del FPC	6.3.5
	Verifica ispettiva dei campioni prelevati prima di immettere il prodotto sul mercato.	Reazione al fuoco	5.3.5

Tabella 1: Attività del sistema AVCP 1+ secondo la norma EN 50575

## 7.2 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E RIESAME

La richiesta di certificazione viene formalizzata tramite la compilazione e la sottoscrizione da parte del Cliente della domanda di certificazione, che sarà fornita da LS Fire.

Per istruire la domanda è necessario che il Cliente fornisca, secondo applicabilità, le informazioni sotto riportate:

- elenco degli allegati;
- documentazione tecnica del prodotto oggetto di certificazione;
- Manuale Qualità, con riferimento a regolamenti, procedure, istruzioni operative, etica aziendale e liste di controllo utilizzate nella valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- visura camerale in corso di validità legale (6 mesi) o documentazione analoga per i clienti esteri;
- informazioni concernenti l'affidamento di processi all'esterno che possano interessare la conformità ai requisiti del prodotto (o la certificazione stessa) ed eventuali evidenze di sorveglianza;
- organigramma funzionale e nominativo, ove si evincano le figure del direttore di stabilimento e dei referenti CPR (o FPC) per ogni sede produttiva.

La domanda viene compilata dal Cliente e restituita a mezzo e-mail firmata dal Legale Rappresentante o da una persona da esso delegata, unitamente alla documentazione in essa richiesta.

La stessa dovrà contenere anche l'accettazione formale del presente Schema-Regolamento.

Il Cliente può presentare una domanda distinta per ogni tipo, ovvero per ogni Prodotto rappresentativo di una determinata produzione. Il tipo può anche comprendere varianti di Prodotto, purché le caratteristiche di queste varianti siano omogenee in termini di requisiti richiesti dalle norme armonizzate di riferimento.

Se il prodotto è soggetto ad una produzione di tipo particolare, deve essere dichiarato in questa fase. Sono considerate di tipo particolare le produzioni *una tantum* (singolo lotto prodotto), i prototipi di pre-produzione e le produzioni in quantità minime.

LSFire si riserva inoltre di valutare ed eventualmente acquisire, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i documenti rilasciati da altri organismi notificati ai sensi del Regolamento CPR, quali certificati e rapporti di prova attestanti la conformità di prodotti o di sistemi di FPC alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.

LSFire valuta la completezza delle informazioni ricevute ed avvia il processo di certificazione. Nel caso in cui non vi siano le condizioni sufficienti per soddisfare la richiesta di certificazione, LSFire lo comunicherà formalmente al Cliente, che dovrà comunque corrispondere il dovuto a LS Fire per l'opera prestata.

## 7.3 VALUTAZIONE E VERIFICA INIZIALE

### 7.3.1 Prima ispezione e prelievo di campioni

LSFire nomina in anticipo gli ispettori incaricati di effettuare l'ispezione iniziale dello stabilimento produttivo e del piano di fabbricazione e controllo, tenendo conto della loro competenza e dell'assenza di potenziali conflitti di interessi e ruolo per il compito assegnato.

Gli ispettori a cui LSFire affida l'attività di valutazione possono anche non essere dipendenti di LSFire, ma quest'ultima circostanza non rappresenta subappalto, in quanto operano dietro specifico mandato e su modulistica prevista dal sistema di gestione di LSFire.

Il Cliente può decidere di ricusare formalmente l'ispettore incaricato da LSFire qualora esistano fondati motivi, entro tre (3) giorni dalla relativa comunicazione. In tal caso, LSFire selezionerà un'altra risorsa del proprio parco ispettori.

Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Cliente s'impegna a fornire a LSFire le informazioni necessarie relative ai rischi specifici correlati all'ambiente di lavoro e alle lavorazioni in essere, fornendo i DPI necessari al personale incaricato da LSFire.

La valutazione comprende una visita in campo, durante la quale gli ispettori verificheranno le procedure e le istruzioni operative che il Cliente ha implementato a soddisfacimento dei requisiti previsti (es. sistema di gestione, valutazione FPC, verifica delle caratteristiche qualitative durante la produzione del cavo, controllo gestione cavi e componenti, analisi tracciabilità, etc.).

Conclusa l'attività di valutazione, verrà rilasciato da LSFire un documento di sintesi sull'attività effettuata all'interno del quale saranno riportate, se riscontrate, due tipologie di rilievi:

- **Osservazione** (di seguito "OSS"), rilievo di gravità minore, con cui si evidenzia che un requisito non è pienamente soddisfatto, pur non inficiando in maniera severa o immediata la conformità del prodotto o dell'FPC in esame. Questa tipologia di rilievo non pregiudica pertanto l'iter di certificazione, e ne viene richiesta evidenza di risoluzione entro 6 mesi;
- **Non conformità** (di seguito "NC"), rilievo di gravità maggiore, stante a indicare la mancata aderenza del sistema in esame a un requisito cogente e che questa carenza compromette o potrebbe compromettere in maniera importante la conformità del prodotto o dell'FPC in esame. La risoluzione di questo tipo di rilievo è requisito fondamentale per il proseguo dell'iter di certificazione, pertanto l'attività di LS Fire resterà sospesa fino al superamento della stessa. Si richiede evidenza di risoluzione entro 2 mesi.

Il Cliente è obbligato a firmare per accettazione il documento di sintesi rilievi al termine della visita ispettiva. Con riferimento ai rilievi emessi dagli ispettori LSFire, eventuali riserve dovranno essere presentate entro tre (3) giorni dall'effettuazione della visita.

LSFire si impegna a fornire al Cliente che ha presentato riserva l'esito della relativa valutazione, nei termini di accoglimento o meno della stessa, con relative motivazioni.

Nel caso in cui non vi siano comunicate riserve entro tre (3) giorni dalla visita, LSFire considera accettato tale documento.

Il modello del piano di gestione dei rilievi viene fornito da LSFire. I trattamenti e le azioni correttive dei rilievi riscontrati, indipendentemente dalla loro entità, dovranno essere comunicati dal Cliente entro i termini indicati da LSFire, ovvero entro quindici (15) giorni.

LSFire verificherà le proposte di gestione e ne comunicherà l'esito al Cliente, con la possibilità di richiedere l'integrazione o la modifica dei trattamenti e/o azioni correttive ritenute non idonee.

Per i rilievi classificati come "OSS", la verifica delle azioni correttive potrà essere svolta nella successiva visita ispettiva prevista da LSFire.

Sulla base dei rilievi riscontrati, LSFire può anche richiedere un'ulteriore valutazione o una valutazione parziale per verificare l'efficacia degli interventi risolutivi disposti dal Cliente.

LSFire si riserva il diritto di sospendere il processo di certificazione nel caso in cui le tempistiche di risoluzione non siano state rispettate e/o gli adeguamenti risolutivi attuati non siano in linea con quanto comunicato preventivamente tramite il piano di gestione dei rilievi.

Gli ispettori LSFire hanno il diritto di prelevare i Prodotti per i quali il Regolamento CPR prevede specifiche prove di controllo, presso gli stabilimenti o magazzini del Cliente.

Il Cliente si obbliga a mettere LSFire in grado di effettuare il prelievo di tali campioni.

Le attività di prelievo verranno eseguite esclusivamente in presenza presso gli stabilimenti o magazzini del fabbricante.

LSFire si riserva il diritto di effettuare il suddetto prelievo da remoto qualora dovessero sussistere condizioni particolari dovute a "forza maggiore", che siano in grado di ostacolare il normale svolgimento delle attività di visita in accordo con il Cliente stesso. Per le modalità di svolgimento si farà riferimento al documento IAF ID 12:2015 "*Principles of remote*

assessment". L'utilizzo della modalità di prelievo da remoto potrà essere video registrata, in accordo con il Cliente, e le registrazioni dovranno essere trattate nel rispetto della privacy e dei segreti aziendali.

Per i Prodotti che devono essere sottoposti a prove ITT, si distinguono due casi:

- a) nel caso di Prodotto già in produzione, LSFire provvede a comunicare il numero e il tipo di prodotti e, d'intesa con il Cliente, a prelevare il numero di esemplari del Prodotto che sono necessari per l'esecuzione delle prove di tipo;
- b) nel caso di Prodotto ancora da produrre, il Cliente è tenuto a fornire il numero di esemplari che sono necessari per l'esecuzione delle prove di tipo e per i quali lo stesso assume la responsabilità della corrispondenza alla produzione effettiva.

Il Cliente si assume l'impegno di recapitare a LSFire i campioni prelevati, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino a destinazione in buono stato ed adatti all'uso richiesto.

Le prove atte a valutare la conformità ai requisiti previsti dalle norme armonizzate di riferimento (prove iniziali di tipo) non potranno avere inizio fino a quando tutti i rilievi classificati come "Non conformità di FPC o di prodotto" saranno stati risolti da parte del Cliente, senza alcuna eccezione.

### **7.3.2 Prove iniziali di tipo (ITT)**

LSFire provvede a effettuare le opportune prove ITT, in accordo alle norme armonizzate di riferimento, sugli esemplari forniti.

Se il risultato delle prove ITT portasse a una classificazione finale non in linea con gli obiettivi iniziali (superiore o inferiore), LSFire informa il Cliente in merito a quanto riscontrato. Il Cliente ha facoltà di richiedere a LSFire di effettuare un nuovo ciclo di prove su un nuovo prototipo o su un diverso lotto di produzione, a patto che le caratteristiche del prodotto oggetto di valutazione restino invariate; in tal caso, sarà necessario ripetere le operazioni di prelievo campioni come descritto nel par. 7.3.1. Qualora invece il prodotto venisse modificato, sarà necessario ripetere l'intero iter di certificazione, ivi compresa l'iniziale fase di valutazione (par. 7.2).

Il Cliente ha altresì facoltà di accettare il risultato ottenuto, non sindacando tuttavia l'operato di LSFire, se avvenuto in conformità con questo Regolamento.

È possibile richiedere l'interruzione anticipata della sequenza di test di laboratorio se, già dalle prime fasi di prova, si evidenziasse che le prestazioni del prodotto non siano quelle attese e comunicate preventivamente in fase di domanda di certificazione. In tale caso, tuttavia, il corrispettivo dovuto a LSFire sarà pari al valore di tutte le prestazioni già erogate come da offerta precedentemente sottoscritta.

## **8. CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE**

### **8.1 DELIBERA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO**

LSFire procede alla delibera riesaminando tutte le informazioni e i risultati relativi alle valutazioni effettuate basandosi su:

1. risultanze delle verifiche ispettive;
2. risultati delle valutazioni della prestazione del prodotto in base a prove ITT;
3. altre informazioni rilevanti per la valutazione del prodotto.

Alla conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti, LSFire predisponde una comunicazione di delibera al Cliente.

LSFire, solo ad esito positivo della delibera, emette il Certificato, che avrà una durata di 3 anni dalla relativa delibera. I Rapporti di Prova, i Rapporti di Classificazione e i Certificati sono messi a disposizione del Cliente tramite invio via PEC dall'indirizzo [ufficiotecnico@pec.lsfire.it](mailto:ufficiotecnico@pec.lsfire.it).

Concluso l'iter di rilascio della certificazione, LSFire aggiorna il Registro dei Prodotti certificati, il cui accesso telematico è messo a disposizione delle Autorità competenti.

Il Cliente potrà utilizzare il certificato rilasciato da LSFire limitatamente al campo di applicazione dello stesso, ovvero non diffondendo informazioni ingannevoli sul mercato.

## **8.2 MODIFICHE AL CERTIFICATO**

### **8.2.1 Declassamento**

Il Cliente ha facoltà di richiedere a LSFire il declassamento della classe del proprio prodotto, sia contestualmente alla fase di emissione del Certificato, sia in un momento successivo. In quest'ultimo caso, l'eventuale concessione del declassamento porta a una riemissione del Certificato che conterrà l'indicazione della classe derivante dalla richiesta di declassamento. Il Cliente è quindi obbligato ad informare LSFire della volontà di procedere con il declassamento, prima di attuarlo.

### **8.2.2 Integrazione**

Nel caso in cui il Cliente abbia necessità di integrare il Certificato già emesso con elementi che rispettino le condizioni di validità del Certificato stesso, questo comporta un'ulteriore analisi che è subordinata all'accettazione di una nuova offerta, sempre secondo l'iter indicato nel presente Regolamento.

## **9. USO DEL MARCHIO DI APPROVAZIONE AVCP1+**

Insieme al Certificato, LSFire rilascia il marchio di approvazione AVCP 1+, ovvero il simbolo che l'organismo notificato concede in uso ai soggetti valutati ed approvati, che può essere da essi utilizzato per indicare il loro stato di approvazione secondo AVCP 1+.

Esso è associabile alla certificazione ottenuta, in relazione alla norma armonizzata di riferimento, al Regolamento EU 305/2011, al Regolamento delegato n. 568/2014 e al n° di Notifica LSFire NB 2479.

Il marchio di approvazione AVCP 1+ può essere utilizzato esclusivamente dal Cliente, limitatamente ai prodotti oggetto di certificazione, nei seguenti casi:

- a) brochure pubblicitarie,
- b) sito web del produttore,
- c) totem, cartellonistica e materiale fieristico,
- d) presentazioni aziendali.

Ogni altro uso del marchio di approvazione AVCP 1+ diverso da quello sopra elencato dovrà essere preventivamente concordato con LSFire.

LSFire può richiedere in qualsiasi momento al Cliente una verifica del corretto utilizzo del marchio.

Il Cliente è tenuto a segnalare a LSFire qualsiasi uso improprio o abuso del marchio o del logo di cui venga a conoscenza.

Nel caso in cui il Cliente abbia più stabilimenti, l'uso del marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire deve essere limitato esclusivamente alle sole sedi/siti ispezionate/i.

## **10. SUBAPPALTO**

Nel caso in cui si renda necessario subappaltare attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, LSFire garantisce che il subappaltatore rispetti i requisiti di cui all'articolo 43 del Reg. EU 305/2011 e si impegna a verificare che soddisfi i requisiti delle norme internazionali:

- ISO/IEC 17020 per le attività di ispezione;
- ISO/IEC 17021 per gli audit dei sistemi di gestione;
- ISO/IEC 17025 per le prove.

Inoltre, LSFire verificherà che il servizio sia effettuato nella totale imparzialità.

L'accordo di subappalto deve essere sostenuto da un contratto vincolante tra le Parti.

LSFire dispone di procedure idonee per la qualifica iniziale ed il monitoraggio dei subappaltatori cui può essere affidata parte del processo di valutazione.

Prima di subappaltare qualunque attività, LSFire deve chiedere e ottenere il consenso al Cliente.

## **11. SORVEGLIANZA PERMANENTE DELLA PRODUZIONE**

### **11.1 ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA**

LSFire effettuerà ispezioni di sorveglianza due volte all'anno per accertare il mantenimento dell'efficacia del sistema FPC applicato e per rilevare eventuali modifiche/variazioni del processo produttivo introdotte dal Cliente per il mantenimento delle condizioni di conformità previste dallo schema di certificazione di cui al presente Regolamento.

LSFire si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare visite supplementari qualora lo ritenesse necessario, informando preventivamente il Cliente. Le spese per tale attività sono a carico del Cliente, previa accettazione della relativa offerta di LSFire.

Nel caso in cui l'offerta non sarà accettata, il Cliente incorrerà in un provvedimento sanzionatorio, di cui al paragrafo 14.2.

Alla conclusione della sorveglianza, verrà rilasciato un riepilogo dei rilievi eventualmente emersi.

La gestione dei rilievi e la modalità informativa dell'esito del controllo permanente saranno le medesime descritte per la fase di prima ispezione.

### **11.2 PROVE DI MANTENIMENTO**

Le prestazioni iniziali del prodotto devono essere confermate dall'esecuzione di prove di mantenimento almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data di emissione del certificato.

Il Cliente ha facoltà di effettuare le suddette prove presso altri laboratori purché accreditati per le specifiche prove previste dallo schema di certificazione secondo la normativa ISO/IEC 17025 e informando preventivamente LSFire.

I rapporti delle suddette prove devono pervenire a LSFire un (1) mese prima dell'ultimo giorno utile dell'annualità oggetto del mantenimento. L'analisi documentale degli stessi sarà oggetto di specifica valutazione con l'emissione della specifica offerta economica. In mancanza di formale accettazione della stessa, LSFire non proseguirà con le attività previste e il mantenimento della costanza della prestazione si riterrà, pertanto, disatteso.

Qualora vengano superati i termini di validità, si procede con la sospensione LSFire come indicato al paragrafo 14.2.1.

## **12. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **12.1 ISPEZIONE E PRELIEVO DI CAMPIONI**

Le regole per l'esecuzione dell'attività ispettiva e per il prelievo dei campioni sono le medesime descritte nel par. 7.3.1.

### **12.2 PROVE DI RINNOVO TRIENNALE**

Le prove di controllo verranno eseguite in conformità alle prescrizioni di cui alle norme armonizzate di riferimento.

Nel caso in cui, durante le prove, il Prodotto non confermi le prestazioni indicate nel Certificato, LSFire provvederà a sospendere immediatamente il Certificato e richiederà al Cliente di:

- identificare le cause per cui il prodotto non ha mantenuto la prestazione ottenuta con le prove ITT;
- descrivere esaurientemente le azioni correttive che intende implementare e la tempistica della loro attuazione a risoluzione delle cause.

LSFire, successivamente, valuterà che:

- le cause individuate come responsabili della prestazione negativa del prodotto risultino chiare e consistenti;
- la portata delle azioni correttive sia adeguata alle problematiche riscontrate.

Solo dopo l'avvenuta dimostrazione dell'implementazione di tali azioni descritte, LSFire ripeterà il processo di prelievo campioni e concederà la ripetizione dell'iter di prova previsto.

I costi dell'attività sopra descritta sono integralmente a carico del Cliente, previa accettazione dell'offerta LSFire. Nel caso in cui l'offerta non sarà accettata, LSFire non proseguirà con le attività previste.

Nel caso in cui i campioni risultino nuovamente non conformi, LSFire provvederà a revocare il Certificato di Costanza della Prestazione, come descritto al par. 14.4.

### **13. MODIFICHE AI PROCESSI DI CERTIFICAZIONE**

#### **13.1 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali al Regolamento CPR, alla legislazione nazionale di riferimento, alle norme armonizzate di riferimento o al presente Regolamento, LSFire provvede a darne comunicazione al Cliente mezzo PEC dall'indirizzo [div-cert@pec.lsfire.it](mailto:div-cert@pec.lsfire.it), indicando la data di entrata in vigore delle modifiche e gli eventuali adeguamenti richiesti, accordando loro il tempo necessario per la relativa attuazione e alle conseguenti modifiche sui propri prodotti e processi.

Il Cliente deve adeguarsi entro il termine che gli verrà insindacabilmente indicato da LSFire; la mancata accettazione dovrà essere comunicata a mezzo PEC.

Il mancato rispetto di quanto sopra può condurre all'applicazione di provvedimenti sanzionatori, ovvero di sospensione o revoca della certificazione.

Eventuali spese necessarie ad assolvere ai compiti previsti saranno a carico del cliente secondo le tariffe di LSFire previa accettazione della relativa offerta.

#### **13.2 MODIFICHE APPORTATE DAL CLIENTE**

Il Cliente deve informare preventivamente LSFire, per iscritto, circa le modifiche sostanziali che intende apportare ai propri prodotti o al relativo sistema produttivo.

LSFire provvederà alla relativa valutazione, comunicandone l'esito entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il Cliente che non accetti le decisioni di LSFire, dovrà necessariamente rinunciare alle modifiche proposte o alla certificazione.

#### **13.3 MODIFICHE SU RICHIESTA DI LSFIRE**

Qualora emergano incongruenze nelle informazioni e/o nei dati del prodotto forniti in fase di domanda, LSFire richiede al Cliente di compilare un apposito modulo per comunicare le informazioni corrette.

Nel caso in cui le informazioni comunicate non siano ritenute accettabili, perché tali da variare i dati di progettazione della certificazione o tali da influenzare la determinazione dei requisiti di prodotto, LSFire provvederà ad ulteriori accertamenti.

### **14. RINUNCIA, SOSPENSIONE, RIATTIVAZIONE E REVOCA DEI CERTIFICATI**

#### **14.1 RINUNCIA**

Il Cliente può rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione di prodotto notificando la richiesta in forma scritta mediante PEC all'indirizzo [div-cert@pec.lsfire.it](mailto:div-cert@pec.lsfire.it).

In particolare, nel caso di rinuncia alla verifica di sorveglianza da parte di LSFire, il Cliente ne deve dare comunicazione a LSFire con un preavviso di almeno due (2) mesi.

La rinuncia alla certificazione può avvenire ad esempio:

- per cessazione della fabbricazione dei prodotti certificati;
  - qualora il Cliente non accetti le nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche apportate da LSFire nel presente regolamento;
  - qualora non accetti le variazioni alle tariffe relative ai diritti di mantenimento della certificazione;
- qualora il Cliente non accetti le decisioni assunte da LSFire in merito alle modifiche da apportare ai propri prodotti certificati o ai relativi sistemi produttivi.

Contestualmente alla richiesta di rinuncia, il Cliente deve fornire un elenco esaustivo dei lotti già prodotti e delle relative qualità disponibili a magazzino per il prodotto oggetto della richiesta.

LSFire si riserva, qualora ritenuto opportuno, di effettuare ulteriori approfondimenti (ad esempio, prevedere una verifica straordinaria) come indicato al § 11.1.

Dopo aver preso visione di quanto sopra, LSFire provvede a notificare ufficialmente al Cliente l'annullamento del certificato mezzo PEC dall'indirizzo [div-cert@pec.lsfire.it](mailto:div-cert@pec.lsfire.it). Si ritiene pertanto interrotta l'attività di sorveglianza per il Certificato oggetto della rinuncia.

Per lo specifico Certificato oggetto di rinuncia, il Cliente si obbliga pertanto a:

- (a) cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero di identificazione LSFire: NB2479;
- (b) interrompere l'utilizzo del marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire per il prodotto oggetto di rinuncia eliminando il marchio e ogni riferimento al Certificato dai lotti prodotti dopo la rinuncia, dai cataloghi e da tutti i documenti connessi al prodotto;
- (d) provvedere al saldo di quanto dovuto a LSFire.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 e dal D.Lgs. n.106 del 16/06/2017, LSFire provvede inoltre a informare le Amministrazioni competenti e l'Autorità notificante in merito alla variazione di stato del certificato oggetto della richiesta di rinuncia.

## **14.2 SOSPENSIONE**

### **14.2.1 Sospensione del Certificato da parte di LSFire**

Per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto al Cliente, LSFire ha facoltà di sospendere la certificazione concessa parzialmente o integralmente e per un periodo fino a 6 mesi. A titolo esemplificativo, la sospensione può essere applicata nelle seguenti casistiche:

- le verifiche di sorveglianza evidenziano carenze rilevanti rispetto ai requisiti indicati nello specifico schema di certificazione che non sono di gravità tale da comportare la revoca della certificazione, ma le cui non conformità richiedono tempi di intervento di oltre 2 mesi;
- le prestazioni del prodotto non sono confermate dalle prove di mantenimento entro i termini temporali indicati nello specifico schema di certificazione;
- il Cliente non rispetta quanto previsto per l'attuazione delle azioni correttive;
- il Cliente non pone rimedio in modo soddisfacente per LSFire all'uso improprio del Certificato e/o Marchio;
- il Cliente contravviene alle prescrizioni del Regolamento;
- il Cliente apporta modifiche rilevanti ai prodotti/sistemi senza la dovuta notifica a LSFire o in mancanza di approvazione da parte di questo ultimo;
- il Cliente non provvede ad adeguare i propri prodotti/sistemi a nuove disposizioni;
- il Cliente non provvede a saldare quanto previsto per le attività effettuate.

In caso di sospensione, LSFire ne dà notifica al Cliente con comunicazione via PEC dall'indirizzo [div-cert@pec.lsfire.it](mailto:div-cert@pec.lsfire.it).

LSFire interrompe l'attività di sorveglianza per lo specifico certificato oggetto di sospensione.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 e dal D.Lgs. n.106 del 16/06/2017, LSFire provvede inoltre a informare le Amministrazioni competenti e l'Autorità notificante in merito alla variazione di stato del certificato oggetto del provvedimento di sospensione.

LSFire è tenuta altresì a fornire ad altri organismi notificati secondo EU 305/2011 informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi (articolo 53, § 2).

Fino alla riattivazione del Certificato oggetto di sospensione, il Cliente si obbliga pertanto a:

- (a) cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero di identificazione LSFire: NB2479;
- (b) cessare di esporre il marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire.

### **14.2.2 Sospensione volontaria del Certificato**

Il Cliente ha facoltà di richiedere la sospensione del proprio Certificato per un periodo non superiore a dodici (12) mesi nell'arco di validità triennale del Certificato, alla scadenza dei quali la sospensione volontaria viene trasformata in revoca se non viene accertato il ripristino della conformità ai pertinenti requisiti di certificazione.

Le motivazioni e la durata connesse con la richiesta di sospensione volontaria vengono valutate da LSFire, che può modificare e/o integrare le condizioni e i tempi previsti per il ripristino della conformità, disponendo in ogni caso gli accertamenti necessari a tal fine.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 e dal D.Lgs. n.106 del 16/06/2017, LSFire provvede inoltre a informare le Amministrazioni competenti e l'Autorità notificante in merito alla variazione di stato del certificato oggetto della richiesta di sospensione volontaria.

#### **14.3 RIATTIVAZIONE**

La riattivazione del Certificato è preceduta dai processi di valutazione e decisione necessari alla conferma della risoluzione della sospensione.

Nei casi di sospensione imposta dall'Organismo per prove di mantenimento negative oltre scadenza dell'annualità del Certificato, LSFire, oltre ad acquisire i risultati delle prove ripetute, dovrà verificare l'effettiva attuazione di quanto già richiesto alla comunicazione di sospensione.

La riattivazione è comunque dettata da due condizioni necessarie:

- nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, è stata superata la data di scadenza del mantenimento, la riattivazione implica anche l'esecuzione delle prove di mantenimento che devono confermare la prestazione iniziale del prodotto;
- nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, non è stata superata la data di scadenza mantenimento, allora sarà sufficiente attuare le disposizioni poste da LSFire per la riattivazione.

Confermate le condizioni di riattivazione, LSFire informa le Amministrazioni competenti e l'Autorità notificante della riattivazione della certificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 e dal D.Lgs. n.106 del 16/06/2017.

#### **14.4 REVOCA**

Per motivi di particolare gravità, LSFire ha facoltà di revocare la certificazione senza necessariamente attivare la procedura di sospensione.

Fra suddette condizioni di particolare gravità rientrano a titolo di esempio:

- la mancata rimozione delle cause che hanno condotto all'adozione di provvedimenti sanzionatori minori (sospensione) e il mancato adempimento degli obblighi correlati;
- la mancata risoluzione di NC di FPC o di Prodotto;
- la violazione di requisiti di norme di certificazione / requisiti del presente regolamento;
- i casi in cui il Cliente non consenta ad LSFire di eseguire le verifiche ispettive e gli audit di mantenimento;
- i casi in cui il Cliente non assolva agli obblighi contrattuali assunti con LSFire, nonostante i ripetuti solleciti;
- i casi in cui il Cliente rifiuti di uniformarsi ai nuovi requisiti dovuti alle modifiche dello schema di certificazione di LSFire di cui al presente Regolamento;
- gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo dei Certificati e/o del marchio di approvazione AVCP 1+.

La revoca del Certificato con la relativa motivazione viene notificata al Cliente tramite una comunicazione di avvenuta delibera. La comunicazione è inviata da LSFire mediante PEC dall'indirizzo [div-cert@pec.lsfire.it](mailto:div-cert@pec.lsfire.it).

LSFire provvede a sua volta:

- (a) a informare le Amministrazioni competenti e l'Autorità notificante in merito alla variazione di stato del certificato oggetto del provvedimento di revoca in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 e dal D.Lgs. n.106 del 16/06/2017;
- (b) a interrompere l'attività di sorveglianza per lo specifico certificato oggetto di revoca.

LSFire è tenuta altresì a fornire ad altri organismi notificati secondo EU 305/2011 informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi (articolo 53, § 2).

Qualora l'Azienda, successivamente all'annullamento del Certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, LSFire può adire le vie legali; il foro competente è quello del Tribunale di Como.

A seguito della revoca del Certificato, il Cliente deve:

- (a) fornire a LSFire un elenco esaustivo dei lotti già prodotti e delle relative qualità disponibili a magazzino per il prodotto oggetto della richiesta; LSFire si riserva, qualora ritenuto opportuno, di effettuare ulteriori approfondimenti (ad esempio, prevedere una verifica straordinaria) come indicato al § 11.1;
- (b) cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero di identificazione LSFire: NB2479;

- (c) cessare di esporre il marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire sul prodotto oggetto di revoca del Certificato e su tutta la documentazione ad esso connessa;
- (d) provvedere al saldo di quanto dovuto a LSFire.

**15. REBRANDING**

Eventuali richieste di rebranding saranno trattate da LSFire secondo specifico regolamento emanato dall'Organismo e disponibile su specifica richiesta, nonché in ottemperanza alla Circolare tecnica DC 25/2024 Accredia del 08/07/2024.

Nello specifico, nel caso in cui il prodotto oggetto della richiesta venga stoccato presso il magazzino dell'importatore/distributore, LSFire eseguirà un'analisi documentale preliminare, una visita ispettiva iniziale ed eventuali successive sorveglianze presso lo stesso, salvo casi puntuali e specifici in cui sia oggettivamente documentabile (inclusi eventuali supporti foto/video) e univocamente determinabile che le fasi di imballaggio e stoccaggio del prodotto non ne alterino in alcun modo le caratteristiche e le prestazioni.

**16. TARIFFE**

Le tariffe per le attività di valutazione di cui al presente Regolamento sono indicate nel tariffario LSFire vigente all'atto di sottoscrizione dell'offerta.

In caso di variazione delle tariffe, queste ultime verranno preventivamente comunicate al Cliente, che avrà il diritto di rinunciare al servizio. In mancanza di esplicita comunicazione entro 10 giorni, le variazioni s'intendono accettate.

**17. MANLEVA**

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto non costituiscono attestazione né garanzia da parte di LSFire del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti non previsti dal Regolamento CPR, gravanti sempre sul Cliente.

Il Cliente s'impegna altresì a tenere indenne LSFire ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di LSFire in base al presente Regolamento.

**18. RECLAMI E RICORSI**

Le modalità di invio e conseguente gestione di eventuali reclami o ricorsi presentati a LSFire sono descritte nel Regolamento per la gestione di reclami e ricorsi (REG\_RR), liberamente scaricabile dal sito internet dell'Organismo nella sezione "Certificazione".

**19. FORO COMPETENTE**

In caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente regolamento, LSFire avrà la facoltà di adire le vie legali; il foro competente, inderogabile, è quello del *Tribunale di Como*.

La legge applicabile è quella dello Stato Italiano.

CLAUDIA MESSA  
*Amministratore Unico*

Data:  
Nome Cognome:

Timbro e firma leggibile per accettazione  
(Legale rappresentante)

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti:

- 6. Impegni del cliente
- 11.2. Prove di mantenimento

- 12.2. Prove di rinnovo triennale
- 14. Rinuncia, sospensione, riattivazione e revoca dei certificati
- 17. Manleva
- 18. Reclami e ricorsi
- 19. Foro competente

sopra riportate, le cui clausole si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Data:  
Nome Cognome:

Timbro e firma leggibile per accettazione  
(Legale rappresentante)

Si dichiara altresì di aver preso visione del Regolamento per la gestione di reclami e ricorsi (REG\_RR), liberamente scaricabile dal sito internet dell'Organismo nella sezione "Certificazione".

Data:  
Nome Cognome:

Timbro e firma leggibile per accettazione  
(Legale rappresentante)